



**N. 1322-A**

*Relazione orale*  
Relatore BERRINO

**ALLEGATO**

## **TESTO PROPOSTO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 21 febbraio 2025

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria

**presentato dal Ministro della giustizia**

*(v. stampato Camera n. 1950)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 5 dicembre 2024*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 dicembre 2024*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,  
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale*

## EMENDAMENTI

### Art. 1

#### 1.1

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) gli articoli 27 e 28 sono abrogati.».*

---

#### 1.2

UNTERBERGER, DURNWALDER, PATTON, SPAGNOLLI

#### **Respinto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) l'articolo 28 è abrogato.»;*

*b) dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) all'articolo 32, il comma 4 è abrogato.»*

---

#### 1.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:*

*"01) Al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché salvo i diritti previdenziali maturati.»"*

---

**1.4**

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire, in fine, il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente: "9-bis. Ai magistrati onorari confermati di cui al presente articolo sono equiparati i magistrati onorari entrati in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo che abbiano superato il periodo di tirocinio e svolto le funzioni per il primo quadriennio di cui all'articolo 18".»

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1-bis) pari a euro 100.000.000 annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

**1.5**

SCALFAROTTO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. Il programma lavorativo di cui al primo periodo, assegna ai magistrati onorari affari, compiti ed attività, da svolgersi sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare che la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.

2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle in-

dicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. Il programma lavorativo di cui al primo periodo, assegna ai magistrati onorari affari, compiti ed attività, da svolgersi sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare che la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana, e comunque, complessivamente non superiore a due giorni per ogni settimana, al fine di assicurare la compatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative o professionali.

2 bis. Nell'orario di lavoro cui ai commi 1 e 2 si computano l'attività di udienza, quella di studio dei fascicoli e di stesura dei provvedimenti, nonché le giornate, o loro frazioni, dedicate alle attività di formazione obbligatoria. Il programma lavorativo definito ai sensi dei commi 1 e 2 consente, di norma, lo svolgimento delle attività previste fuori dall'ufficio giudiziario, salvo quelle che ne richiedano per sua natura la necessaria presenza all'interno dell'ufficio medesimo».

## 1.6

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

### Respinto

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 29-bis", apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la durata dell'orario di lavoro» con le seguenti: «l'impegno richiesto»;*

*b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «la durata dell'orario di lavoro» con le seguenti: «l'impegno richiesto»;*

*c) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) I programmi di lavoro degli uffici devono in ogni caso individuare i carichi esigibili e richiedere la presenza del magistrato onorario presso l'ufficio solo per le attività per cui questa sia necessaria, qualora sia prevista attività di udienza o turni.».*

**1.7**

SCALFAROTTO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), capoverso: «Art. 29-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I programmi di lavoro di cui al presente articolo individuano i carichi di lavoro esigibili e richiedono la presenza del magistrato onorario presso l'ufficio solo per le attività per cui questa sia necessaria.»*

---

**1.8**

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 30", comma 4, sopprimere la lettera c).*

---

**1.9**

SCALFAROTTO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 30-quater, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:*

*«1. Ai magistrati onorari confermati si applicano le disposizioni vigenti per i magistrati professionali in materia di mobilità territoriale volontaria».*

---

**1.10**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 30-quinquies, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: "A decorrere dall'anno 2025, i giudizi di idoneità comportano il passaggio economico ad un livello retributivo superiore."*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), *capoverso* Art. 30-*quinquies*, pari a euro 50.000.000 annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

## 1.11

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

### Dichiarato inammissibile

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera f), capoverso "Art. 30-quinquies", comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dall'anno 2025, i giudizi di idoneità comportano il passaggio economico ad un livello retributivo superiore.»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di euro 73.521.500, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».*

*Conseguentemente:*

All'articolo 6, comma 4, del decreto legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 23 gennaio 2025, n.4, lettera a), le parole: «fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213» sono sostituite dalle seguenti: «fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**1.12**

SCALFAROTTO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera f) capoverso «Art. 30-quinquies», al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I giudizi di idoneità comportano il passaggio ad un livello retributivo superiore predeterminato per ciascun quadriennio».*

---

**1.13**

SCALFAROTTO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f) capoverso «Art. 30-sexies», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Nei casi di minore gravità possono essere disposte, in ragione della concreta rilevanza del fatto, le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006».*

---

**1.14**

SCALFAROTTO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1 Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto che esercitano le funzioni in via non esclusiva è corrisposto, in funzione, del numero di anni di servizio maturati, un compenso annuo, erogato in dodici mensilità, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, pari a:

a) € 33.426,24 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a);

b) € 31.648,82 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b);

c) € 30.777,36 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera c);

- b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «di cui al comma 1», inserire le seguenti «che non esercitino l'opzione di cui ai commi 10 e 11»;
- c) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 che siano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, o che abbiano titolo per la sua iscrizione, è consentito, a domanda, richiedere che il versamento dei compensi di cui al comma 1 del presente articolo, per l'importo comprensivo degli oneri riflessi dello Stato secondo la previsione di cui ai commi 2 e 3 ed altresì del trattamento di cui al comma 10, come determinato annualmente con decreto del Ministero della giustizia, venga corrisposto attraverso fatturazione del magistrato onorario al Ministero della giustizia, ripartendo l'importo annuo in dodici mensilità. Il mantenimento della posizione assicurativa presso la cassa forense per i compensi fatturati comporta il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa applicandosi le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Le prestazioni relative alla tutela della maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, sono richieste ed erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e non si applicano le disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo. Ad onere dello Stato i magistrati onorari sono assicurati solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. Il compenso corrisposto ai sensi del presente comma è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-ter. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 iscritti ad altre gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è consentito, a domanda, richiedere che il versamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 10 del presente articolo avvenga alle predette gestioni cui iscritto. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS. Ai fini fiscali, il compenso è assimilato a reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

**1.15**

SCALFAROTTO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 31-ter», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità, di euro 33.426, 24» .*

**1.16**

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

**Dichiarato inammissibile**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 31-ter", comma 1, sostituire dalle parole: «un compenso annuo» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in funzione del numero di anni di servizio maturati, un compenso annuo, erogato in dodici mensilità, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, pari a: a) euro 33.426,24 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a); b) euro 31.648,82 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b); c) euro 30.777,36 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera c)»;*

*b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa di euro 211.145.499 per l'anno 2025, di euro 210.333.814 per l'anno 2026, di euro 206.061.104 per l'anno 2027, di euro 208.468.594 per l'anno 2028, di euro 203.855,135 per l'anno 2029, di euro 202.981.804 per l'anno 2030, di euro 200.010.605 per l'anno 2031, di euro 192.793.916 per l'anno 2032 e di euro 187.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e quanto a euro 161.145.499 per l'anno 2025, euro 160.333.814 per l'anno 2026, euro 156.061.104 per l'anno 2027, euro 158.468.594 per l'anno 2028, euro 153.855.135 per l'anno 2029,*

euro 152.981.804 per l'anno 2030, euro 150.010.605 per l'anno 2031, euro 148.793.916 per l'anno 2032 ed euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033 ai sensi dell'articolo 4.».

### 1.17

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

#### Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* "di euro 25.000".

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "pari a:

a) euro 33.426,24 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a);

b) euro 31.648,82 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b);

c) euro 30.777,36 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera c)."

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, pari a euro 95.852, 42 annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 1.18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

#### Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 31-ter», comma 1, sostituire le parole: «euro 25.000» con le seguenti: «euro 39.000».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, pari a euro 39.000 annui, a decor-

rere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 1.19

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

#### Dichiarato inammissibile

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 31-ter", comma 1, sostituire le parole: «euro 25.000» con le seguenti: «euro 33.426,24».

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa di euro 211.145.499 per l'anno 2025, di euro 210.333.814 per l'anno 2026, di euro 206.061.104 per l'anno 2027, di euro 208.468.594 per l'anno 2028, di euro 203.855,135 per l'anno 2029, di euro 202.981.804 per l'anno 2030, di euro 200.010.605 per l'anno 2031, di euro 192.793.916 per l'anno 2032 e di euro 187.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

### 1.20

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

#### Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole: "euro 25.000" con le seguenti: "euro 33.426,24".

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, pari a euro 33.426,24 annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 1.21

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FRANCESCHELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole: "euro 25.000" con le seguenti: "euro 27.000".

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, pari a euro 27.000 annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 1.22

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 31-ter", sostituire i commi da 2 a 9 con i seguenti: «2. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, iscritti ad altre gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, compresa quella di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito, a domanda, il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 alle predette gestioni o a quella complementare del predetto Istituto.*

*3. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, iscritti a enti previdenziali diversi da quelli indicati dal presente articolo è consentito, a domanda, il versamento dei contributi di cui al comma 2 alle relative gestioni, comprese quelle complementari.*

4. Ai magistrati onorari che non siano iscritti ad alcuna gestione previdenziale è consentito, a richiesta, il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 4 a un fondo privato.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che si esprime entro novanta giorni dalla richiesta, è emanato il regolamento di attuazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.».

### 1.23

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 31-ter", apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «che non esercitino l'opzione di cui ai commi 9-bis e 9-ter»;

*b)* dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti: «9-bis) Ai magistrati onorari di cui al comma 1 che siano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, o che abbiano titolo per la sua iscrizione, è consentito, a domanda, richiedere che il versamento del compenso corrisposto ai sensi del comma 1, per l'importo comprensivo degli oneri riflessi dello Stato, venga corrisposto attraverso fatturazione del magistrato onorario al Ministero della giustizia, ripartendone l'importo annuo in dodici mensilità. Il mantenimento della posizione assicurativa presso la cassa forense per i compensi fatturati comporta il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa applicandosi le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Le prestazioni relative alla tutela della maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, sono richieste ed erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo. Ad onere

dello Stato, i magistrati onorari sono assicurati solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. Il compenso corrisposto ai sensi del presente comma è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-ter) Ai magistrati onorari di cui al comma 1, iscritti ad altre gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è consentito, a domanda, richiedere che il versamento dei contributi di cui al presente articolo avvenga alle predette gestioni cui iscritto. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS. Ai fini fiscali, il compenso è assimilato a reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917.».

## 1.24

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

### Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. I magistrati onorari di cui al comma 1, iscritti alla Cassa di previdenza forense, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 alla medesima cassa.

2-ter. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto.

2-quater. I magistrati onorari di cui al comma 1 che siano anche lavoratori dipendenti possono optare per il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 all'AGO INPS: essi sono assicurati contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. Dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

### 1.25

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 31-ter", dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis) I magistrati onorari di cui al comma 1 iscritti alla Cassa di previdenza forense, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 alla medesima cassa; i magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. I magistrati onorari di cui al comma 1 che siano anche lavoratori dipendenti possono optare per il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 all'AGO INPS: essi sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».*

### 1.26

SCALFAROTTO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-quater, comma 1, sostituire le parole da: "con cadenza triennale nella misura dello 0,98 per cento" con le seguenti: "sulla base delle percentuali derivante dai criteri previsti dal comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".*

**1.27**

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) All'articolo 6, comma 4, del decreto legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 23 gennaio 2025, n.4, lettera a), le parole: «fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213» sono sostituite dalle seguenti: «fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

**1.28**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 30-sexies», comma 3, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di sei mesi».*

---

**1.29**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 31-ter», comma 1, sostituire le parole: «di euro 25.000» con le seguenti: «di euro 33.426».*

---

## Art. 3

### 3.1

SCALFAROTTO

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi quelli di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo possono, a domanda, anche in deroga ai termini e alle condizioni previsti dalla contrattazione collettiva o dagli ordinamenti di settore, trasformare a tempo parziale il rapporto di lavoro con le predette amministrazioni od optare per il collocamento in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per l'intera durata dell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Salvo diverso accordo e salve le più favorevoli disposizioni della contrattazione collettiva o degli ordinamenti di settore, l'opzione del dipendente per uno dei suddetti regimi è vincolante per un periodo non inferiore a dodici mesi ed è modificabile con un preavviso non inferiore a sei mesi».

### 3.2

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis: Tutti i magistrati onorari in regime transitorio, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano presentato domanda per sostenere la prova valutativa rinunciando ai diritti pregressi, hanno diritto a ricevere, oltre al compenso per l'attività svolta, un'indennità, determinata nella percentuale del 23 per cento della somma di cui al comma 1, dell'articolo 31-bis, relativamente agli ultimi dieci anni di servizio, e corrisposta al netto di imposte e tasse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 205.000.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."